



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 24 gennaio 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziali n. 14/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Chiara Bassolino,

### **FATTO**

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Cavarzere (VE) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	<b>RENDICONTO 2021</b>
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>	<b>619.308,06</b>
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>57.191,65</b>
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>57.191,65</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>	<b>300.981,54</b>
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	221.174,18
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	221.174,18
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>920.289,60</b>
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>278.365,83</b>
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>278.365,83</b>

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	<b>RENDICONTO 2021</b>
Fondo cassa	1.797.252,48
Residui attivi	5.193.480,60
Residui passivi	4.987.203,58
FPV	154.594,85
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021</b>	<b>1.848.934,65</b>
Totale accantonamenti	1.093.737,66
<i>Di cui: FCDE</i>	803.887,66
Totale parte vincolata	174.091,99
Totale parte destinata agli investimenti	26.058,57
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021</b>	<b>555.046,43</b>

### **CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2021 Accertamenti (c)</b>	<b>Rendiconto 2021 Riscossioni (d)</b>	<b>% (c/d)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.789.512,27	1.138.163,41	63,60%
Tit.1 competenza	7.141.361,42	5.768.266,30	80,77%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	108.345,77	79.578,71	73,45%
Tit.3 competenza	1.136.033,36	1.114.219,00	98,08%

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	<b>RENDICONTO 2021</b>
Fondo cassa finale	1.797.252,48
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
Tempestività dei pagamenti	5,56

### **INDEBITAMENTO**

	<b>ESERCIZIO 2021</b>
Debito complessivo a fine esercizio	12.611.811,59

2. Con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, il Comune di Cavarzere era stato destinatario della deliberazione n. 90/2021/PRSE.

**3.** Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. 7439 del 30/08/2023), riscontrato dall'Ente con note acquisite al prot. n. 7802 del 13/09/2023 e n.7919 del 18/09/2023.

## **DIRITTO**

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Cavarzere si rilevano i seguenti profili.

**1.** Dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata la valorizzazione dei FPV d'entrata, sia di parte corrente che di parte capitale, soltanto nella prima annualità (2021).

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“si comunica che con D.G.C. n 28 del 04.03.2021 di: RIACCERTAMENTO ORDINARIO E REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023.*

*Sono state eseguite le operazione di riaccertamento su indicazione dei Dirigenti e delle P.O. dei vari Settori e Servizi.*

*Le operazioni per la reimputazione del FPV di parte corrente ha[anno] rilevato gli impegni sulle spese legali riferiti a giudizi in corso di M. 1 - P. 9, mentre per la M.1 P. 10 risorse umane è stata rilevata la esigibilità per competenza del Fondo Produttività.*

### **FPV di parte corrente**

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	81.536,35	81.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	111.027,17	111.027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>199.113,52</b>	<b>199.113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Il servizio Lavori Pubblici ha comunicato l'esigibilità al 2021 delle seguenti opere su cui aveva già iniziato le procedure di affidamento con una previsione della loro esecuzione all'interno dell'esercizio.*

*Per alcune opere si è preferito procedere alla reimputazione sia della entrata che della uscita a esercizi successivi*

### **FPV DI PARTE CAPITALE**

FVP 2020			
8323	asfaltature strade mutuo		429.188,84
8362	PONTE Baggiolina		38.039,20
8485	man. Str. Case ater		79.950,00
8913	recinzione monta equina		22.645,40
9011	cimitero rottanova		186.530,16
9021	capoluoguo cimitero mutuo		152.440,61
		<b>totale</b>	<b>908.794,21</b>

La Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di determinare correttamente il FPV, sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi. Richiama altresì l'attenzione dell'Ente sulle previsioni di cui al precedente punto 5.3.1 secondo cui *“le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli*

*esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.*

Si segnala, infine, che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «*legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria*» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

**2.** Il rendiconto è stato approvato con dcc n. 15 del 30/05/2022, successivamente al termine previsto dall'art. 227, co. 2, del d.lgs. 267/2000.

La Sezione raccomanda all'Ente l'adozione di misure organizzative che consentano il rispetto dei termini di legge.

**3.** Dall'esame della documentazione in atti è stato rilevato che l'Ente ha accantonato al risultato di amministrazione un fondo contenzioso pari a € 288.950,00.

Al punto 7.2 sezione II del questionario sul rendiconto 2021, l'organo di revisione attesta tuttavia che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere non sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, precisando che “*sono in corso liti provenienti da anni 2008 e precedenti non assistiti da accantonamenti fondo contenzioso*”.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che “*il Revisore dei Conti aveva notizia di una procedura arbitrale, su una convezione urbanistica conclusasi sfavorevolmente per l'Ente in data 19.07.2022 acclarata al prot.n. 13674 per un importo complessivo di € 660.850,00. Nella D.C.C. n. 19 del 28.04.2023 (...) si ripercorre la procedura per il riconoscimento e copertura del debito fuori bilancio, conclusasi nell'esercizio 2023*” e, con successiva nota, ha precisato che “*dopo la notifica al Comune della sentenza è stato convenzionato con l'ente il pagamento dilazionato entro il giugno 2023. Il Comune ha provveduto nell'esercizio 2022 al pagamento dei professionisti di € 112.077,00 e successivamente al pagamento dell'indennizzo di € 538.850,00*”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, raccomanda per il futuro la tempestiva costituzione del fondo contenzioso in misura congrua, nel rispetto dei citati principi contabili.

**4.** Dall'esame del Questionario è emerso che l'Ente non ha accantonato al 31/12/2021 il fondo per rinnovi contrattuali.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha chiarito che *“nell'esercizio 2021 in prossimità della sottoscrizione del CNL Enti Locali sono stati accantonati residui passivi nei capitoli del personale suddivisi nei vari servizi per complessivi € 34.724,85 (...). Ci si propone di attivare il Fondo Futuri aumenti contrattuali per aderire sostanzialmente al principio della Contabilità finanziaria potenziata, imputando l'obbligazione secondo il criterio della esigibilità sostenuto dalla sottoscrizione dell'accordo contrattuale nazionale”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Ente, rammenta che il punto 5.2, lett. a) del citato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che *“nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato”*.

5. Nel Questionario sul rendiconto 2021, nella parte relativa al Fondo garanzia debiti commerciali, al punto 6.4., l'Organo di revisione, sebbene affermi che l'Ente non si trovi nelle condizioni previste dall'art.1, cc. 859 e ss., legge n.145/2018, al successivo punto 6.5, indica che l'Ente nell'esercizio 2020 ha prodotto ritardi compresi tra uno e dieci giorni, senza però indicare la percentuale di accantonamento al suddetto Fondo.

Sulla base dei dati pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato nel proprio sito istituzionale, nella Sezione dedicata ai debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni, emerge che il tempo medio di ritardo ponderato per l'anno 2020 è pari a 7 giorni.

Sulla base dei dati contenuti nel Questionario si evince, dunque, che il Comune di Cavarzere, non avrebbe rispettato il parametro previsto dall'art. 1, co. 859, lett. b), della l. n. 145/2018, e, pertanto, avrebbe dovuto iscrivere il relativo fondo nella parte corrente del bilancio di previsione 2021-2023 e accantonarlo, a chiusura dell'esercizio, al risultato di amministrazione 2021. Ai sensi del comma 862 dell'articolo 1, della citata legge, infatti, *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

*(...)*

*d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”*.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha chiarito che *“con D.G.C. n. 29 del 04.03.2021 “Fondo crediti Commerciali anno 2021” ... si è data applicazione alla norma sotto*

*riportata: -l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231". Si evidenzia l'errato codifica del FGCC alla M.2 P.2 anziché P.3. Con D.C.C. n. 31 del 27.07.2021 "Assestamento Generale di Bilancio di Previsione – mese di Luglio 2021" ... al punto n. 9 del deliberato si è proceduto alla soppressione del FGCC".*

Il Comune, dunque, in applicazione della suddetta normativa, ha correttamente costituito l'accantonamento con D.G.C. n. 29 del 04.03.2021; tale accantonamento, tuttavia, non è successivamente confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione, così come previsto dal suddetto comma 862 dell'art. 1 della legge 145/2018, ma è stato 'soppresso' con deliberazione del consiglio comunale di assestamento al bilancio di previsione per ragioni non del tutto perspicue.

La Sezione rileva che la liberazione del fondo è disciplinata dal successivo comma 863 dell'art. 1 della legge 145/2018 il quale dispone che *"il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859"*. La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno (cfr. deliberazione n. 288/2023/PRSE, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo).

**6.** In sede istruttoria si è rilevato che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 ha assunto un valore pari a 5,56gg.

Il Collegio raccomanda all'Ente di prestare particolare attenzione al rispetto dei termini di pagamento, anche in relazione alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, adottando le misure organizzative idonee a risolvere la problematica riscontrata e a portare l'indicatore in questione a un valore inferiore alla soglia pari a zero.

**7.** In merito ai residui, dall'esame del Questionario e dei dati contenuti nella BDAP è emerso una cospicua componente nel risultato di amministrazione di residui attivi e passivi e, in particolare:

- l'incremento dei residui attivi afferenti ai titoli I, II e IV;
- la permanenza di residui attivi afferenti al titolo VI per € 462.438,65;
- l'incremento residui passivi afferenti ai titoli I e II;
- la permanenza di residui risalenti all'esercizio 2021 e precedenti.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha precisato che *“si avrà cura di accertare le ragioni del credito e del debito a cura dei responsabili di servizio nella delibera di Riaccertamento ordinario dei Residui eseguita annualmente.*

*Si pone alla Vs. attenzione le tabelle dell'anzianità dei residui, presenti nella Relazione del Revisore anno 2021 e anno 2022, da cui emerge una dinamica dei residui in riduzione nel suo complesso. Si ricorda che l'accantonamento al FCDE anno 2022 risulta pari € 769.779,95. [...] Da una valutazione complessiva dell'ammontare dei residui passivi dell'anno 2021 di totali € 4.987.203,58 si evidenzia una riduzione all'anno successivo 2022 fino a un importo complessivo di € 3.467.997,99;*

*In particolare i residui passivi del titolo I ante 2017 sono costituiti dai residui del cap 980 “Spese Legali per € 79.279,26;*

*In particolare i residui attivi ante 2017 del titolo I sono costituiti da residui attivi del cap 500 “Tari” per € 117.767,91 assistiti dal F.do Fcde.*

*Si comunica che la presenza di Residui Attivi al Tit VI pari a € 462.438,65 risulta ben esplicitata nella tab RA titVI2021 (...) che nella successiva annualità RA titVI 2022 (...) si riduce a € 131.930,45 per l'esecuzione dei lavori finanziati da Mutui in via di ultimazione”.*

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, evidenzia che, come sancito dalla Corte costituzionale, *“le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti e ai debiti (...)”* (sentenza 6/2017).

Il Collegio richiama altresì l'attenzione sull'esigenza di operare nell'ambito dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui una rigorosa verifica delle voci ivi classificate, finalizzata a mantenere in Bilancio solo le partite contabili per le quali riscossione/pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza. L'Ente, dunque, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e/o di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali, previsti dall'ordinamento, costitutivi dell'obbligazione attiva e/o passiva.

Si invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio e sul pagamento dei debiti, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla stessa attendibilità del Rendiconto dell'Ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili.

**8.** Dall'esame del Questionario si rileva l'assenza di cassa vincolata al 31/12/2021.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente si è limitato ad affermare che *“viene programmata la gestione della cassa vincolata legata ai fondi assegnati tramite il “PNNR” in anticipazione nel corso dell'esercizio 2022”.*

Ciò non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12, come dichiarato dall'Organo di revisione nel Questionario.

Tuttavia, sul punto, la Sezione ritiene opportuno evidenziare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si vedano anche le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR e da ultimo Sezione delle autonomie n. 17/2023/QMIG). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Cavarzere (VE):

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;
- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2021;
- raccomanda la tempestiva costituzione del fondo contenzioso, verificandone la congruità, come precisato in parte motiva;
- rileva la mancata costituzione del fondo rinnovi contrattuali, come precisato in parte motiva;
- rileva il mancato accantonamento sul risultato di amministrazione 2021 del fondo garanzia debiti commerciali;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM del 22 settembre 2014 è pari a 5,56 giorni;
- rileva un accumulo di residui attivi e passivi, come precisato in parte motiva.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cavarzere (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Chiara Bassolino

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024.

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini